1865

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 328

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

FIRENZE, Mercoledì 20 Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania		»	82	48	27
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	60	31	16

PARTE UFFICIALE

Il numero 2642 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 23 ottobre 1865, numero 2586;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro delle finanze, per l'esecuzione della convenzione in data 23 ottobre 1865, colla quale a cominciare dal 1° gennaio 1866 venne affidato alla Banca nazionale (nel regno d'Italia) il servizio di Tesoreria in tutto lo Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

Regolamento per la esecuzione della convenzione 23 ottobre 1865, colla quale venne affidato alla Banca nazionale il servizio di Tesoreria per tutto lo Stato.

CAPO I. — *Del servizio di Tesoreria.*

Art. 1. A cominciare dal 1° genn. 1866 la Banca nazionale eserciterà in ogni capoluogo di provincia le funzioni di tesoriere dello Stato a quelle di cassiere del Debito pubblico, delle amministrazioni delle Casse dei depositi e prestiti, e della Cassa ecclesiastica, giusta le norme contenute nel presente regolamento e in quello sulle contabilità generale, approvato con R. decreto del 13 dicembre 1863, n° 1628.

A partire dallo stesso giorno le Tesorerie provinciali dello Stato cesseranno dal maneggio dei fondi delle provincie e di altri enti morali estranei allo Stato e non indicati nell'art. 3° della convenzione colla Banca in data 23 ottobre 1865.

Art. 2. Le firme dei funzionari che saranno incaricati di servizi attinenti alla Tesoreria saranno fatte conoscere dal Ministero delle finanze alla Banca, e da questa a quello.

Art. 3. I pagamenti saranno fatti e i versamenti saranno ricevuti per parte della Banca nell'interesse del Tesoro durante 5 ore di ogni giorno feriale.

Art. 4. I delegati del Ministero delle finanze avranno facoltà di esaminare la regolarità delle scritture della Banca che riflettono l'interesse del Tesoro, ma non potranno in alcun modo ingerirsi nel movimento e nelle operazioni di Cassa.

Art. 5. I giorni nei quali un delegato della Banca riceve gl'incassi e fa i pagamenti indicati nell'art. 3° della convenzione 23 ottobre 1865 nei capoluoghi di circondario, saranno stabiliti d'accordo col Ministero delle finanze, e fatti conoscere al pubblico con un avviso che verrà affisso all'albo pretorio e alla porta della residenza dell'uffizio presso cui il delegato stesso deve fare le operazioni suddette.

Art. 6. Per i versamenti delle entrate fatti dai contabili e dai debitori diretti verso il Tesoro, nei capoluoghi di circondario, il delegato della Banca rilascierà ricevuta, la quale sarà registrata e munita del *visto* dell'uffiziale governativo che verrà designato dal ministro delle finanze.

Un elenco delle ricevute state registrate nella giornata sarà da questo uffiziale trasmesso nella sera all'agenzia del Tesoro della provincia.

L'agente del Tesoro provvederà immediatamente affinchè sieno rilasciate le quietanze di Tesoreria prescritte dal regolamento di contabilità generale.

Queste quietanze, dopo registrazione all'agenzia del Tesoro, saranno dalla Banca ritirate o consegnate alle parti quando presentino le ricevute rilasciate dai suoi delegati nei circondarii.

Quelle che non verranno ritirate al capoluogo di provincia saranno consegnate dal delegato della Banca nel capoluogo del circondario al termine della decade successiva.

Art. 7. Per i versamenti per acquisto di buoni del Tesoro all'ordine, che verranno fatti nei capoluoghi di circondario, la Banca rilascierà ricevute speciali da registrarsi e vidimarsi dall'uffiziale governativo.

Nell'elenco indicato all'articolo precedente l'uffiziale comprenderà in modo distinto le dette ricevute.

Dell'ammontare di esse l'agenzia del Tesoro provvederà perchè la Banca rilasci in capo della Banca stessa unica quietanza di Tesoreria per acquisto di buoni del Tesoro all'ordine delle persone che saranno da essa indicate.

L'interesse su questi buoni decorrerà dalla data della quietanza di tesoreria.

I buoni saranno consegnati a cura della Banca agli acquirenti verso ritiro delle proprie ricevute.

Questi buoni del Tesoro saranno pagabili alla scadenza in un capoluogo di provincia, o al termine della decade in cui avvenne la scadenza, nel capoluogo del circondario ove fu fatto il versamento.

Art. 8. Il passaggio delle somme, che nell'interesse dell'amministrazione dello Stato saranno versate in una provincia per essere pagate in un'altra, sarà eseguito a mezzo di speciali buoni nominativi della Banca.

I delegati della medesima riceveranno eziandio nei capoluoghi di circondario versamenti per passaggio di fondi ai capoluoghi di provincia, verso ricevuta da registrarsi e vidimarsi dall'ufficiale governativo, il quale ne trasmetterà un elenco alla Banca nella sera dell'eseguita registrazione.

In appoggio alla nota dell'uffiziale governativo la Banca rilascierà i buoni speciali che saranno consegnati verso restituzione della ricevuta dei propri delegati.

Art. 9. Gli ufficiali dello Stato residenti nei capoluoghi di provincia, che ricevano somme per essere più tardi impiegate in servizio dello Stato, dovranno depositarle presso la Banca, la quale aprirà con essi conti particolari per eseguire pagamenti dietro ordini, purchè non inferiori alla somma di lire 500.

Lo stesso si farà dagli ufficiali residenti nei capoluoghi di circondario per le somme di cui non abbiano bisogno nella decade.

CAPO II. — *Scritture di Tesoreria.*

Art. 10. La Banca terrà in ciascuna provincia un registro di entrata e un altro di uscita.

Nel registro di entrata allibrerà le quietanze di Tesoreria, a misura che sono rilasciate.

Nel registro di uscita allibrerà i pagamenti fatti per estinzione di mandati e di buoni del Tesoro.

Art. 11. Alla sera di ciascun giorno la Banca consegnerà all'agenzia del Tesoro un elenco delle quietanze rilasciate nella giornata, dimostrato per capi di entrata.

All'elenco saranno unite le contromatrici delle quietanze medesime.

Art. 12. Nella sera di ciascun giorno l'agenzia trasmetterà direttamente al Ministero delle finanze (direzione generale del Tesoro) un prospetto riepilogativo per capi di entrata dell'elenco ricevuto dalla Banca.

Trasmetterà pure contemporaneamente un prospetto dei mandati consegnati alla Banca per il pagamento distintamente per Ministero e per natura di essi.

Anche i mandati estinti dai contabili della riscossione per spese fisse e debito vitalizio e da essi versati come denaro contante nei capoluoghi di provincia, saranno compresi negli elenchi dei mandati che le agenzie del Tesoro inviano alla Banca e nel prospetto suddetto.

Art. 13. La direzione generale della Banca trasmetterà ciascun giorno al Ministero delle finanze un prospetto degl'incassi che le constano fatti a tutto il giorno precedente, tenendo distinti quelli relativi ai buoni del Tesoro; nello stesso prospetto comprenderà l'ammontare dei mandati di pagamento che alla data del prospetto medesimo le risultino ricevuti in consegna, come pure l'ammontare dei buoni scaduti in quel giorno.

In ogni prospetto sarà dimostrato il fondo a disposizione del ministro delle finanze.

Il direttore generale del Tesoro, riconosciuta l'esattezza del prospetto, rilascierà il *bene stare*.

Art. 14. Però ad ottenere il fondo che rimane effettivamente a disposizione del ministro delle finanze dal fondo di cui all'articolo precedente si diffalcherà l'ammontare della somma in bronzo monetato che sarà riconosciuto esistere nelle casse della Banca in più di un milione di lire.

Art. 15. Nel giorno successivo all'arrivo nella sede del Governo dei prospetti riepilogativi per capi di entrata, sarà portato l'ammontare di essi a debito della Banca nel conto corrente del Tesoro.

E nel giorno stesso dell'arrivo sarà portato a credito della Banca l'ammontare dei prospetti dei mandati consegnati.

Si porterà pure a credito della Banca l'ammontare dei buoni del Tesoro nel giorno della scadenza.

Art. 16. Quando un mandato, dopo essere stato consegnato alla Banca, venga ritirato dall'agente del Tesoro, si riporterà la relativa somma a credito del Tesoro.

CAPO III. — *Del conto definitivo della Banca.*

Art. 17. Alla sera del 10, 20 e ultimo di ogni mese la Banca consegnerà alle agenzie del Tesoro i recapiti pagati nella decade accompagnati da elenchi, e ove occorra, da note ricapitolative, fatti in doppio esemplare, cioè:

a) i mandati spediti direttamente dall'amministrazione centrale, divisi per Ministero, con nota ricapitolativa;

b) i mandati pagati sul conto speciale del Tesoro;

c) i buoni del Tesoro estinti, notando distintamente l'importare del capitale da quello degli interessi;

d) i mandati spediti da uffiziali delegati su crediti aperti e quelli per rimborso di spese di riscossione e di giustizia criminale, distinti per qualità di mandati e per Ministero. Vi sarà unita una nota ricapitolativa;

e) i mandati di spese fisse spediti dalle agenzie del Tesoro, distinti per Ministero, con nota ricapitolativa;

f) i mandati spediti dalle agenzie del Tesoro per le spese del debito vitalizio.

Art. 18. L'agenzia del Tesoro, riconosciuta la concordanza dei recapiti cogli elenchi, ne darà ricevuta sopra l'esemplare degli elenchi che restituisce alla Banca.

Art. 19. Non più tardi del secondo giorno successivo a quello della consegna fattane dalla Banca, l'agente del Tesoro trasmetterà cogli elenchi, colle note ricapitolative e colle quietanze:

1° Al Ministero delle finanze:

a) i mandati spediti dall'Amministrazione centrale;

b) quelli pagati sul conto speciale del Tesoro;

c) i buoni del Tesoro;

2° alla Direzione compartimentale del Tesoro da cui dipende:

a) i mandati spediti da uffiziali delegati su crediti aperti e quelli per le spese di riscossione e di giustizia criminale;

b) i mandati spediti dalle agenzie per spese fisse e per il debito vitalizio.

Art. 20. Il Ministero delle finanze e le direzioni compartimentali del Tesoro, ricevuti i ricapiti, li invieranno immediatamente cogli elenchi e colle note ricapitolative alla Corte dei conti e agli uffizi di riscontro, secondo la natura dei recapiti stessi, perchè, fattone esame, vengano rilasciate le occorrenti dichiarazioni di regolarità per servire di discarico ai termini del regolamento di contabilità generale.

Le dette dichiarazioni di regolarità tanto dalla Corte dei conti, quanto dagli uffizi di riscontro, saranno consegnate alla Banca col mezzo del Ministero delle finanze.

La Banca per la formazione del conto mensile dovrà ricevere, non più tardi del 20 del mese successivo a quello in cui furono eseguiti i pagamenti, le dichiarazioni di regolarità e la restituzione dei documenti che eventualmente fossero riconosciuti irregolari.

Art. 21. In ciascun mese la direzione generale della Banca trasmetterà al Ministero delle finanze il conto definitivo delle operazioni fatte in tutte le provincie dal giorno primo all'ultimo del mese precedente.

Questo conto dovrà dimostrare:

1° nell'entrata:

a) il resto di cassa alla fine del mese a cui il conto si riferisce, determinato dalla dichiarazione della Corte dei conti;

b) gl'interessi in conto dei diversi capi di entrata e quelli per buoni del Tesoro.

2° nell'uscita:

a) i pagamenti fatti per l'ammontare che risulta dalle dichiarazioni di regolarità secondo le varie nature di pagamento. Vi saranno unite le dichiarazioni di regolarità date alla Banca dalla Corte dei conti e dagli uffizi di riscontro;

b) il resto attivo dell'erario alla fine del mese a cui il conto si riferisce.

Il direttore generale del Tesoro, riconosciuto che il conto corrisponde coi registri del Ministero delle finanze, lo vidimerà e lo trasmetterà coi documenti alla Corte dei conti.

Art. 22. La dichiarazione che sarà emessa dalla Corte dei conti determinerà il resto attivo dell'erario, di cui la Banca deve darsi debito nel conto del mese immediatamente successivo.

Questa dichiarazione sarà dalla Corte dei conti inviata al Ministero delle finanze che, tenutane nota, la trasmetterà alla Banca.

CAPO IV. — *Delle operazioni dell'uffizio contabile del Ministero delle finanze.*

Art. 23. Al 31 dicembre 1865, a cura dell'agenzia del Tesoro, sarà fatto presso ciascuna tesoreria il verbale di verificazione di Cassa per accertare il debito del tesoriere in numerario e di carte contabili.

I risultamenti totali di ciascun verbale uniti a quello della verificazione alla tesoreria centrale e ai residui debiti dei tesorieri anteriormente cessati costituiranno il resto di Cassa al 31 dicembre 1865.

La direzione generale del Tesoro, alla quale saranno inviati i verbali di verificazione, allibrerà a debito di ciascun tesoriere la somma di cui nel verbale risulterà debitore verso il Tesoro.

Art. 24. Il numerario esistente nelle tesorerie al 31 dicembre 1865 sarà versato nel giorno stesso alla Banca, la quale rilascierà, per l'ammontare di esso buoni a vista sulla sua sede di Firenze al nome del contabile centrale di cui nell'articolo seguente.

Le carte contabili saranno dalle agenzie del Tesoro inviate alle rispettive direzioni compartimentali per essere trasmesse il Ministero delle finanze.

Art. 25. Un uffiziale contabile centrale presso il Ministero delle finanze sarà incaricato di ricevere i buoni rappresentanti le somme in numerario formanti parte del fondo di Cassa di ciascuna tesoreria al 31 dicembre 1865. Al medesimo sarà pur dato debito delle carte contabili comprese nel fondo medesimo, che saranno riconosciute regolari, e di tutti i versamenti che saranno fatti in appresso a conto o a saldo dei debiti dei tesorieri cessati.

Questo contabile per l'ammontare dei buoni della Banca, e delle carte contabili, che gli verranno consegnate, rilascierà quietanze a favore dei rispettivi tesorieri, che serviranno a discarico dei loro conti.

Art. 26. I buoni di cui all'art. 24 saranno dal contabile centrale immediatamente consegnati alla Banca (sede di Firenze) a credito del Tesoro, ritirandone quietanza di tesoreria.

Le somme e i mandati, che perverranno al contabile centrale in rimborso delle carte contabili di cui ha ricevuto debito, e quelle che riceverà a conto o a saldo dei debiti dei tesorieri cessati verso il Tesoro, saranno da esso versate alla Banca a credito del Tesoro ritirandone quietanza di tesoreria.

Per i versamenti specificati nel presente articolo il contabile centrale terrà un conto speciale che intitolerà *Direzione generale del Tesoro — Resto di cassa al 31 dicembre* 1865.

Art. 27. Il contabile centrale pagherà i debiti di Cassa al 31 dicembre 1865 sul conto speciale di cui all'articolo precedente, ricevendo i fondi dalla Banca col mezzo di ordini del ministro delle finanze che saranno da lui quitati e che serviranno di scarico alla Banca presso la Corte dei conti.

Art. 28. Il contabile centrale sarà pure incaricato del pagamento per gli acquisti di cambiali, per provvista di fondi all'estero e di altre operazioni che gli venissero commesse dal ministro delle finanze.

I fondi occorrenti per tali operazioni saranno somministrati dalla Banca al contabile centrale dietro ordini del ministro delle finanze, i quali quitati dal contabile centrale saranno dalla Banca portati a debito del Tesoro e le serviranno di discarico presso la Corte dei conti.

Art. 29. Le somme in danaro e quelle in mandati che perverranno al contabile centrale in rimborso delle spese anticipate coi fondi ricevuti dalla Banca saranno da lui riversate alla Banca stessa a credito del Tesoro, ritirandone quietanza di tesoreria.

Per le operazioni indicate in questo e nel precedente articolo il contabile centrale terrà un altro conto speciale intitolato — *Direzione generale del Tesoro — Fondi somministrati.*

Art. 30. Le somme che il contabile centrale riscuoterà in pagamento degli ordini di cui all'articolo 28, saranno da lui riversate alla Banca in conto corrente e ne disporrà con assegni che, per esser validi, dovranno essere controsegnati dal direttore generale del Tesoro.

CAPO V. — *Del servizio del debito pubblico.*

Art. 31. La Banca è tenuta ad eseguire il pagamento delle rendite del debito pubblico, dei capitali e dei premii nei capoluoghi di provincia e in quelli di circondario, nei giorni di pagamento.

Art. 32. Un conto speciale di debito e credito sarà aperto dalla Banca alla direzione generale del debito pubblico. In esso si porterà a debito della Banca l'importare dei mandati spediti in suo favore, e a credito quello dei pagamenti eseguiti.

Dieci giorni prima della scadenza di una rendita il ministro delle finanze fornirà alla Banca fondi in somma non inferiore ai due terzi di quella che fu pagata nello Stato pel servizio della rendita stessa nel semestre precedente. Il rimanente della somma occorrente sarà provveduto prima dell'esaurimento del fondo anticipato.

Art. 33. Il pagamento delle rendite nominative del consolidato 5 e 3 per 0[0 continuerà ad eseguirsi secondo le discipline attualmente in vigore, sino a che il disposto dall'articolo 5 della convenzione sia approvato per legge.

La direzione generale del debito pubblico dovrà a tale effetto far pervenire alla Banca, almeno 20 giorni prima della fine del dicembre prossimo, gli estratti di ruolo delle rendite nominative il cui pagamento venga a scadere col primo del successivo gennaio. Gli estratti di ruolo saranno compilati per provincia e corredati delle occorrenti formole di quietanze. Ugualmente si procederà per le successive scadenze.

Gli estratti di ruolo che, al momento del passaggio alla Banca del servizio del debito pubblico, si troveranno ancora esistenti presso le diverse Casse e tesorerie, i cui articoli di credito non siano stati compiutamente esauriti, saranno consegnati alla Banca.

Art. 34. Allorchè sia approvato per legge l'art. 5 della convenzione, la Direzione generale debito pubblico, un mese prima d'ogni scadenza semestrale del consolidato 5 e 3 p. 0/0, farà chiudere i registri delle traslazioni, dei tramutamenti e dei trasferimenti, per ciò che concerne le iscrizioni nominative. Indi formerà altrettanti prospetti quante sono le Direzioni presso le quali la rendita è iscritta nominativamente e quante sono le categorie del consolidato, e quelle dei debiti inclusi separatamente nel Gran Libro.

I detti prospetti, i quali conterranno per ogni rendita il numero ordinale d'iscrizione, l'intestazione, la quantità, la competenza semestrale, il luogo del pagamento, saranno autenticati col *visto* del direttore generale del debito pubblico, del capo dell'ufficio di riscontro e del direttore generale della Banca.

Per le iscrizioni al portatore, per cui si fanno operazioni di tramutamento o altre nell'ultimo mese del semestre, la decorrenza della rendita partirà dal semestre successivo.

Art. 35. I prospetti delle rendite saranno spediti in quattro originali: tre di essi saranno ritirati respettivamente dalla Direzione generale del debito pubblico, dalla Banca, e dal capo dell'uffizio di riscontro; il quarto sarà trasmesso al Ministero delle finanze.

Prospetti consimili saranno spediti alle successive scadenze semestrali, per le iscrizioni accese o cancellate dopo la consegna del precedente prospetto.

Art. 36. Quando si debba attuare l'art. 5 della convenzione saranno restituiti alla Direzione generale del debito pubblico, accompagnati dalle relative formule di quietanza, gli estratti di ruolo di cui all'art. 33 affinchè vengano riassunte in appositi prospetti distintamente per direzione, e per categoria di debito, le iscrizioni delle rendite le cui rate semestrali siano scadute e non prescritte.

Per l'ammontare di tali rendite saranno somministrati i fondi alla Banca. Questa però al cessare della convenzione sarà obbligata a restituire allo Stato, colle norme che verranno stabilite, i fondi delle rendite scadute e non pagate nè prescritte a quell'epoca.

Questi prospetti saranno formati anch'essi in quadruplice originale per lo scopo di cui all'articolo precedente.

Art. 37. Nel corso d'ogni semestre la Direzione generale del debito pubblico trasmetterà alla Banca con appositi elenchi le indicazioni delle iscrizioni il cui certificato sia stato dichiarato smarrito, o sulle quali siasi fatta opposizione ai termini degli art. 30 e 32 della legge 10 luglio 1861, perchè se ne prenda nota nei prospetti rispettivi per la sospensione del pagamento delle rate semestrali.

Nel caso di smarrimento del certificato d'iscrizione, di controversia nel diritto a succedere e in quello di fallimento o di cessione di beni, il pagamento delle rate semestrali non potrà aver luogo se non mediante autorizzazione della Direzione generale.

Quando l'iscrizione sia stata annullata, il pagamento delle rate semestrali scadute prima della nuova iscrizione si eseguirà sulla esibizione di appositi buoni, rilasciati dalla Direzione generale e dati in nota alla Banca.

Allorchè l'esecuzione forzata ha luogo senza il deposito del certificato d'iscrizione, il pagamento delle rate semestrali scadute si eseguirà esclusivamente sull'a esibizione dei buoni rilasciati dall'Amministrazione del debito pubblico.

Art. 38. Il pagamento delle rendite al portatore e quello delle rendite nominative, le cui iscrizioni non siano state comprese nei prospetti semestrali, come pure il rimborso dei capitali e il pagamento dei premii, seguirà secondo le discipline stabilite nei Regii decreti del 28 luglio 1861, e del 3 novembre dello stesso anno, e nelle istruzioni ministeriali del 1° giugno 1864.

Art. 39. In ogni mese la Banca trasmetterà alla Direzione generale del debito pubblico le cedole estinte ed annullate, le quietanze per le rendite nominative non comprese nei prospetti semestrali, gli ordini e le altre carte contabili per i pagamenti eseguiti nel mese precedente, accompagnandoli con appositi elenchi e con nota recapitolativa, conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni ministeriali, di cui al precedente articolo.

La nota recapitolativa sarà trasmessa in doppio esemplare.

I pagamenti saranno descritti distintamente per direzione, per categoria di debito, per serie, per semestre, e per servizio.

Le risultanze dei pagamenti fatti nel Regno potranno essere trasmesse dalla Banca alla Direzione generale del debito pubblico con elenco unico, o distintamente in altrettanti elenchi quante sono le sedi di essa.

Il riscontro delle operazioni fatte dalla Banca sarà eseguito a' termini dell'articolo 2 del R. decreto 21 novembre 1865.

Il discarico alla Banca sarà dato dalla Direzione generale del debito pubblico, e dall'uffizio di riscontro appiedi della nota recapitolativa.

Art. 40. Per i pagamenti eseguiti all'estero per conto del Tesoro dello Stato si compierà pure il riscontro come è detto all'articolo precedente.

La contabilità di questi pagamenti sarà regolata mediante scrittura a debito e a credito nel conto della Direzione generale del debito pubblico colla Banca.

Art. 41. Entro il mese di gennaio di ogni anno la Banca renderà alla Direzione generale del debito pubblico conto degl'incassi e dei pagamenti fatti durante l'annata precedente, coi resti attivi al principio e alla fine dell'anno.

Art. 42. La Banca sarà tenuta di segnalare alla Direzione generale del debito pubblico le rendite le cui rate semestrali non siano state riscosse pel corso di trenta anni continui, per l'annullamento delle relative iscrizioni, ai termini dell'art. 37 della Legge 10 luglio 1861.

CAPO VI. — *Del servizio per l'Amministrazione delle casse dei depositi e dei prestiti.*

Art. 43. La Banca è tenuta in ogni capoluogo di provincia a ricevere i versamenti e i depositi in contanti e a fare i pagamenti per le amministrazioni delle casse dei depositi e prestiti.

La consegna dei mandati alla Banca ed il loro pagamento si faranno come pel Tesoro. Però i mandati che eccedano L. 10,000 saranno consegnati e pagati soltanto nei capoluoghi di provincia ove ha sede una delle amministrazioni delle casse dei depositi e dei prestiti.

Art. 44. Per ogni riscossione che la Banca eseguirà, sarà data quietanza da staccarsi da apposito registro a matrice e contromatrice, la quale avrà valore dal giorno in cui venne registrata dall'agente del Tesoro.

La Banca trasmetterà ogni giorno all'amministrazione della cassa centrale le contromatrici delle quietanze rilasciate.

Art. 45. Le quietanze da convertirsi in polizze di deposito saranno dalla agenzia del Tesoro ritirate coi documenti, rilasciandone ricevuta provvisoria che sarà annullata all'atto della consegna delle polizze.

Le quietanze e i documenti si trasmetteranno dalla agenzia del Tesoro alle amministrazioni delle casse cui riguardano.

Art. 46. Per le entrate e le uscite la Banca avrà un conto unico coll'amministrazione della cassa centrale, che sarà tenuto e riconosciuto giornalmente fra le due amministrazioni colle norme stabilite pel conto del Tesoro.

Esso conto sarà alimentato in guisa di avere sempre una rimanenza attiva non inferiore all'un per cento dell'ammontare del movimento totale di entrata e di uscita dell'anno precedente.

Art. 47. In principio di ogni mese la direzione generale della Banca trasmetterà all'amministrazione della cassa centrale il conto degli incassi e dei pagamenti fatti nel mese precedente, coi ricapiti giustificativi.

L'amministrazione della cassa centrale, riconosciuta la regolarità dei documenti uniti al conto mensile, trasmetterà i mandati e le altre

carte contabili alle casse cui riguardano per le occorrenti registrazioni, e rilascierà alla Banca dichiarazioni di discarico, le quali saranno viste dall'amministratore della cassa centrale e dal capo dell'uffizio di riscontro.

Siffatte dichiarazioni serviranno di corredo al conto annuale.

CAPO VII. — *Del servizio delle casse ecclesiastiche di Torino e di Napoli.*

Art. 48. La Banca riceverà i versamenti ed eseguirà i pagamenti che riguardano le casse ecclesiastiche di Torino e di Napoli.

Per queste operazioni sarà tenuto dalla Banca un conto unico col Ministero di grazia e giustizia, seguendo le norme stabilite per le amministrazioni delle Casse dei depositi e prestiti, e quelle altre speciali che sieno determinate d'accordo col Ministero di grazia e giustizia e la direzione generale della Banca.

Anche questo conto sarà mantenuto sempre con una rimanenza attiva.

CAPO VIII. — *Disposizioni varie.*

Art. 49. Non vi ha luogo a indennità alla Banca finchè la moneta divisionaria in argento al titolo di 835 millesimi coniata nel Regno non ecceda 6 lire per ogni abitante.

Art. 50. Quando vi sono due esercizii aperti, si compileranno elenchi, conti, prospetti e dichiarazioni di regolarità separatamente per ciascun esercizio.

Art. 51. I mandati spediti dai Ministeri e dagli uffiziali delegati su crediti aperti saranno assegnati per il pagamento unicamente nei capoluoghi di provincia, e in quelli di circondario.

I mandati per ispese fisse e per il debito vitalizio potranno continuare ad essere assegnati per il pagamento anche fuori dei capiluoghi di provincia e di circondario, quando il pagamento debba eseguirsi dai contabili di riscossione.

Art. 52. I possessori di buoni del Tesoro e di certificati di iscrizioni nominative non vincolate al pagamento personale, che desiderino di essere pagati in un capoluogo di provincia diverso da quello su cui furono assegnati, ne presenteranno domanda alla direzione generale della Banca.

Art. 53. Speciali istruzioni potranno esser date dalle amministrazioni governative interessate nel servizio di tesoreria per assicurarne la regolarità del passaggio alla Banca e del successivo andamento.

Art. 54. Tre mesi prima che si compisca l'anno prossimo saranno, ove occorra, concertate fra il ministro delle finanze e la Banca le modificazioni che si ravvisasse opportuno di introdurre al presente regolamento.

Art. 55. Viene derogato al R. decreto del 28 luglio 1861, n° 158, e ai regolamenti approvati coi R. decreti del 3 novembre dello stesso anno, n° 313, del 25 agosto 1863, n° 1444, e del 13 dicembre dello stesso anno n° 1628 in tutto quello che vi possa essere di contrario alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Firenze, il 6 dicembre 1865.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro delle finanze
QUINTINO SELLA.

Il numero 2641 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato;

A pubblicare il Codice di procedura civile e ad estendere a tutto il Regno il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, e la legge dell'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859 colle modificazioni indicate nella stessa legge 2 aprile 1865 e con quelle altre che avesse riconosciuto necessarie;

E a fare tutte le disposizioni necessarie per la completa attuazione dei Codici e della legge suddetti;

Visti i Nostri decreti del 25 giugno, 26 novembre e 6 dicembre 1865, numeri 2366, 2598 e 2626, coi quali si mandarono a pubblicare il Codice di procedura civile, il Codice di procedura penale e la legge dell'ordinamento giudiziario da avere esecuzione in tutto il Regno a cominciare dal 1° gennaio 1866;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e di giustizia, e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento generale giudiziario, visto d'ordine Nostro dal ministro guardasigilli per l'esecuzione del Codice di procedura civile, del Codice di procedura penale e della legge dell'ordinamento giudiziario.

Art. 2. Il suddetto regolamento andrà in osservanza in tutto il Regno il giorno primo gennaio 1866.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 14 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

Il numero 2640 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865 n° 2215 con la quale il governo del Re fu autorizzato a pubblicare in tutte le provincie del Regno il Codice di Commercio Albertino con le modificazioni accennate nella detta legge, e fare le disposizioni transitorie e le altre che fossero necessarie per la completa attuazione dello stesso Codice;

Visto il Nostro decreto del 25 giugno 1865 n° 2364 col quale si mandò a pubblicare il detto Codice di commercio da avere esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1866;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per la continuazione dell'esercizio del commercio, impreso prima dell'attuazione del nuovo Codice di commercio, non è necessaria alla donna maritata ed al minore emancipato l'autorizzazione prescritta dagli articoli 4 e 7 del medesimo, se già era stata conseguita l'autorizzazione voluta dalle leggi anteriori, o se a norma di queste non ne era richiesta alcuna.

Tuttavia anche il detto esercizio potrà in ogni tempo farsi cessare rispettivamente dal marito, dal genitore emancipante e dal Consiglio di famiglia o di tutela a norma dell'articolo 10 del nuovo Codice.

Art. 2. Le società e le associazioni commerciali già esistenti al giorno dell'attuazione del nuovo Codice sono regolate dalle leggi anteriori.

Se da queste leggi non era richiesta la pubblicazione del contratto di società, si eseguiranno il deposito, la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione come è stabilito negli art. 158 e 161 del nuovo Codice, e i termini per adempiervi comincieranno a decorrere dal 1° gennaio 1866 salvi i diritti anteriormente acquistati.

Art. 3. Anche per le società commerciali già esistenti al giorno dell'attuazione del nuovo Codice si osserverà il disposto dell'articolo 163 di esso; e se trattasi di società in accomandita per azioni o di società anonima, i mutamenti indicati nel detto articolo dovranno inoltre essere autorizzati per decreto reale, quantunque la società esistesse senza tale autorizzazione per non essere richiesta dalle leggi anteriori.

Art. 4. I diritti, compresi quelli di regresso, e gli obblighi relativi a cambiali anche proprie o secche emesse sotto l'impero della legge generale di cambio 25 gennaio 1850 vigente nelle provincie lombarde, sono regolati dalla stessa legge, salvo ciò che è disposto riguardo alla prescrizione dall'articolo 14 del presente decreto.

Le azioni dipendenti dalle dette cambiali si promuoveranno però nelle forme stabilite dal nuovo Codice di procedura civile.

Pei protesti e per le forme estrinseche delle rivalse si osserveranno le disposizioni del nuovo Codice di commercio.

Art. 5. I contratti di vendita delle navi e quelli di pegno e di cambio marittimo sulle medesime che hanno acquistato data certa prima dell'attuazione del nuovo Codice, e per i quali siano state adempiute le formalità stabilite dalle leggi anteriori, continueranno ad avere i loro effetti giusta le dette leggi.

La stessa regola si osserverà riguardo ai contratti per la costruzione delle navi, e riguardo alle dichiarazioni o cessioni di partecipazione delle navi in costruzione.

Se al giorno dell'attuazione del nuovo Codice le formalità stabilite dalle leggi anteriori per i contratti e gli atti summenzionati non fossero ancora state adempiute, dovrà farsene la trascrizione e l'annotazione nelle forme rispettivamente stabilite dagli articoli 287, 288, 316 e 427 dello stesso Codice.

Art. 6. I privilegi acquistati sulle navi prima dell'attuazione del nuovo Codice conserveranno il loro grado anche riguardo ai privilegi acquistati sotto l'impero del detto Codice.

L'articolo 290 del nuovo Codice è applicabile anche ai privilegi acquistati prima della sua attivazione.

Art. 7. I procedimenti per le vendite delle navi si proseguiranno nelle forme stabilite dalle leggi anteriori, se il pignoramento della nave od altro atto equivalente si trova già eseguito al 1° gennaio 1866.

Art. 8. I giudizi di distribuzione del prezzo delle navi cominciati prima dell'attuazione del nuovo Codice si proseguiranno nelle forme stabilite dalle leggi anteriori.

Art. 9. I termini per l'inammessibilità di azioni sono regolati dalla legge vigente al tempo in cui accadde l'avvenimento che dà luogo all'azione.

Art. 10. Nelle provincie di Lombardia i giudizi di concorso dei creditori già aperti al 1° gennaio 1866 sulle sostanze di commercianti saranno proseguiti e condotti a termine secondo le disposizioni del regolamento generale del processo civile.

Per le insinuazioni non ancora prodotte al 1° gennaio 1816 e per le liti da introdursi con gravami di priorità si osserveranno la forme del nuovo Codice di procedura civile.

Continueranno a spedirsi con semplice decreto dell'autorità giudiziaria le cause sopra *informazioni* ammesse dal curatore alle liti.

Le disposizioni transitorie che riguardano le cause civili pendenti, si applicano anche alle liti sopra insinuazioni contestate o relative ai gravami di priorità.

Art. 11. Nelle altre provincie del Regno i fallimenti dichiarati prima dell'attuazione del nuovo Codice sono regolati dalle leggi anteriori.

Tuttavia anche ai detti fallimenti sono applicabili gli articoli 579, 631, 654, 679 del nuovo Codice, e le disposizioni del medesimo sulla riabilitazione del fallito.

Ai detti fallimenti si applicano pure le disposizioni del libro III, titolo I, capo X del nuovo Codice, semprechè le sentenze e gli altri provvedimenti ivi indicati siano pronunziati dopo l'attuazione del medesimo.

Art. 12. Le disposizioni penali, cui il nuovo Codice di commercio si riferisce, sono quelle del Codice penale del 20 novembre 1859.

Nelle provincie toscane s'intendono surrogate alle dette disposizioni penali, in quanto non provvede il presente articolo, le disposizioni del Codice penale toscano in conformità della tabella annessa al presente decreto e firmata d'ordine Nostro dal ministro guardasigilli.

La pena della sospensione sarà sempre applicata anche in Toscana, come pena accessoria, ai pubblici mediatori i quali abusando del loro ufficio commettono delitti di competenza dei tribunali correzionali o dei pretori.

In caso d'inosservanza della sospensione, il condannato incorrerà nella carcere fino a mesi sei, ferma stante la sospensione.

Art. 13. L'arresto personale accordato in materia commerciale prima della attuazione del nuovo Codice, non potrà aver luogo se non nei casi nei quali è permesso dal Codice stesso.

Ai debitori già arrestati sono altresì applicabili tutti i benefizi del nuovo Codice.

Il minor termine da questo fissato per la durata si computerà in ogni caso dal giorno del seguito arresto.

Art. 14. Le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione del nuovo Codice, sono regolate dalle leggi anteriori.

Nondimeno le prescrizioni cominciate prima della detta attuazione e per le quali, secondo le leggi anteriori, si richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato dal nuovo Codice, si compiranno col decorso del tempo fissato in esso, computato dal giorno dell'attuazione del medesimo.

Art. 15. In tutte le materie che formano il soggetto del nuovo Codice, dal giorno della sua attuazione cesseranno di aver vigore le leggi ed i regolamenti commerciali preesistenti a cui il Codice stesso espressamente non si riferisca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

Tabella indicativa delle corrispondenze tra gli articoli del Codice penale del 20 *novembre* 1859 *citati nel Codice di commercio e gli articoli del Codice penale toscano de'* 20 *giugno* 1853.

Articoli del Codice di commercio	Articoli del Cod. penale del 20 nov. 1859	Articoli corrispon. del Codice penale toscano
Articolo 60.	Articolo 42.	Provvede l'art. 13 del decreto cui è annesso questa Tabella.
Articolo 64.	Articolo 32.	Idem.
Artic. 653 e 720	Artic. 626, 628, 629, 631 e 633.	Privo di corrisp.
Articolo 709.	Artic. 629 e 630.	Articolo 407.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro: P. CORTESE.

S. M., sulla proposta del ministro dell'interno, ha fatto le seguenti disposizioni nel personale dell'amministrazione provinciale:

Con RR. decreti del 5 novembre 1865:

Lincone Pietro, segretario di 1ª cl., passato alla provincia d'Abruzzo Ult. II (Aquila);
Perella Gaetano, sotto-segretario di 2ª cl., id. idem;
Speranza Francesco, id. id., id. id.;
Cecchetani Alessandro, applicato di 1ª cl., id. id.;
Antonini Giuseppe, id. id., id. id.;
Rainaldi Beda, id. di 3ª cl., id. id.

Con RR. decreti del 26 novembre 1865:

Ricciuti Angelo, segretario di 2ª cl., passato alla provincia di Molise (Campobasso);
Zita Angelo, sotto-segretario di 1ª cl., id. id.;
Petti Bernardino, id. id., id. id.;
Rinaldi Michelangelo, applicato di 1ª cl., id. idem;
Fiorilli Eugenio, id. id., id. id.;
Mancini Pasquale, id. di 2ª cl., id. id.;
Rinaldi Domenico, id. di 3ª cl., id. id.;
Ferrettini avv. Angelo, segretario di 1ª cl., passato alla provincia di Cuneo;
Giaccone Luigi, sotto-segretario id., id. id.;
Galvagno Antonio, sotto-segretario di 2ª cl., id. id.;
Coscia Giuseppe, applicato di 1ª cl., id. id.;
Rabino Giuseppe, id. id., id. id.;
Bongiovanni Giuseppe, id. id., id. id.

Con R. decreti del 29 novembre 1865:

Balocchi Luigi, segretario di 1ª cl., passato alla provincia di Firenze;
Senni avv. Paolo, id. id., id. id.;
Palagi cav. Giuseppe, id. di 2ª cl., id. id.;
Frati Torello, sotto-segretario di 1ª cl., id. idem;
Giovannini Zanobi, id. di 2ª cl., id. id.;
Gaci Giuseppe, applicato di 1ª cl., id. id.;
Bagnoli Luigi, id. di 1ª cl., id. id.

Con RR. decreti del 6 dicembre 1865:

Lorenzini Augusto, applicato di 1ª cl., passato alla provincia d'Ancona;
De Angelis Francesco, id. id., id. id.

Con RR. decreti del 10 dicembre 1865:

Zobel Francesco, segretario di 2ª classe, passato in servizio della provincia di Benevento.
Cosentini Francesco, sotto segretario di 2ª cl., id. id.;
Pozzi Giuseppe, applicato di 1ª classe, id. id.;
Pastore Antonio, id. di 2ª classe, id. id.;
Panichelli Leopoldo, id. di 3ª classe, id. id.;
Bottacco Francesco, sotto segretario di 1ª cl., id. della provincia d'Alessandria;
Rossi Giuseppe, id. di 2ª cl., id. id.;
Tonoli avv. Carlo, id. id., id. id.;
Sanquirico Luigi, applicato di 1ª classe, id. id.;
Canefri Cesare, id. id., id. id.;
Bozzola Luigi, id. id., id. id.;
Garbarino Pietro, id. id., id. id.;
Ciancio-Zuccarello Natale, sotto segretario di 1ª classe, id. della provincia di Catania;
Gulli Salvatore, id. id., id. id.;
Signorelli Carmelo, id. id., id. id.;
Leonardi Giovanni, sotto segretario di 2ª cl., id. id.;
Uzzi Giacomo, applicato di 2ª classe, id. id.;
Adornato Giovanni, id. id., id. id.;
Bicocca Giuseppe, id. di 3ª cl, id. id.;
Avola Luciano, id. id., id. id.;
Percolla Francesco, id. id., id. id.;
Geraci Giuseppe Maria, segretario di 1ª cl., id. della provincia di Caltanisetta;
Badalamenti Salvatore, sotto segretario di 2ª cl., id. id.;
Falantano Ettore, applicato di 1ª cl., id. id.;
Russo Francesco, id. di 2ª cl., id. id.;
Vaccaro Mauro, id. di 2ª cl., id. id.;
Bonanno Giuseppe, id. di 3ª cl., id. id.;

Errata corrige — Nella tabella B, *personale delle Corti d'appello*, annessa al R. decreto del 14 dicembre 1865, n° 2636, e pubblicato nel n° 324 di questa *Gazzetta Ufficiale* (16 dicembre) avvenne una trasposizione di cifre nella colonna *primi presidenti*, per cui fu assegnato alla *Sezione Modena* (*Sede di Parma*) un *primo presidente*, il quale vuol essere invece riferito alla *Sezione Parma*.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati nella tornata di ieri compì la nomina della Commissione di sorveglianza presso l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, a far parte della quale chiamò i deputati Berti, De Cesare, Crispi, e della Commissione della propria biblioteca a cui elesse i deputati Ferrari, Berti e Guerrazzi.

Quindi, secondo la proposizione del deputato San Donato, ampliata dai deputati Macchi e Rubieri, approvò un ordine del giorno del tenore che segue:

« La Camera applaude alla nobile condotta « della Guardia Nazionale di Napoli ed anche a « quelle delle altre contrade invase dal cholera « per gli eminenti servigi resi dal lato sanitario « e dal lato dell' ordine pubblico, non che all'e- « sercito, ai corpi costituiti e specialmente a « que' medici che volonterosi accorsero a pre- « star l'opera loro. »

Avendo in appresso il ministro delle finanze creduto dovere rispondere, prima che si passasse a deliberare sulla legge concernente l'esercizio provvisorio de' bilanci 1866, ad una interpellanza del deputato Nisco relativa al decreto 27 ottobre scorso riguardante il servizio delle Tesorerie, ebbe luogo una lunga discussione a cui presero parte, variamente ragionando, oltre all' interpellante, i deputati Boggio, Valerio, Stanislao Mancini, Devincenzi, Broglio, Crispi, La Porta, Torrigiani, Mellana, Sanguinetti, il ministro dell'interno e il presidente del Consiglio.

Alcune parole pronunziate da questo nel rispondere ad osservazioni del deputato Mancini, sollevarono proteste così numerose e disordinate che il presidente credette opportuno di sospendere per brevi momenti la seduta. Ripresa poscia la quale, e chiarito dal presidente del Consiglio il senso delle sue parole, si venne a deliberare sopra due ordini del giorno che erano stati proposti a conchiudere l'interpellanza.

L'uno di essi, presentato dal deputato Broglio, pel quale la Camera dichiarava che prima di passare ai voti sulla legge dell'esercizio provvisorio de' bilanci avrebbe deliberato intorno al citato decreto, fu per voto palese respinto da voti 130 contro 115 favorevoli.

L'altro, proposto dal deputato Valerio, in cui la Camera invitava il Ministero a non dare esecuzione al detto decreto prima ch' esso non sia approvato dal Parlamento, venne, parimente per voto palese, approvato da voti 196 contro uno.

Il ministro delle finanze presentò questi nuovi disegni di legge:

Disposizioni intorno all' esercizio finanziario e alla formazione dei bilanci di previsione;

Disposizioni intorno i sequestri e alla cessione degli stipendi degl'impiegati, anteriori alle leggi 14 aprile e 17 giugno 1864;

Vendita di un podere demaniale annesso alla chiesa di Santa Maria in Fornò;

Tariffa del sale e abolizione della privativa del nitro;

Istituzione della Banca d'Italia.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

AVVISO DI CONCORSO.

Volendosi provvedere di titolare la cattedra di diritto penale e procedura penale e quella di patologia speciale medica, e clinica medica vacanti nella università di Pavia;

Veduti gli articoli 57, 58, 59, e 60 della legge 13 novembre 1859;

Si invitano gli aspiranti a presentare le loro domande e i titoli entro tutto il mese di marzo del 1866 a questo Ministero.

La domanda deve essere scritta in carta bollata e contenere l'indicazione della qualità e del domicilio del candidato, e l'esplicita sua dichiarazione se intenda di concorrere per titoli o per esame, ovvero per ambedue le forme contemporaneamente, non essendo ammessa la dichiarazione di concorrere per esame nel caso solamente in cui non si riconoscano sufficienti i titoli. Si dovrà unire alla domanda l'elenco descrittivo dei documenti che la corredano.

Non si ammetteranno le domande che pervenissero dopo trascorso il termine sovra fissato.

Per la cattedra di patologia speciale medica e di clinica medica il candidato per esame, o per titoli ed esame dovrà subire un esperimento clinico al letto del malato oltre la dissertazione e la lezione.

Firenze 20 novembre 1865.

Il Direttore capo della 3ª divisione
GARNERI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Dovendosi provvedere di titolare la cattedra di chimica farmaceutica vacante nella Università di Torino, si invitano gli aspiranti a presentare le loro domande in carta bollata, prima del giorno 15 del mese di gennaio 1866 al Ministero della pubblica istruzione.

La domanda deve contenere la qualità ed il domicilio del candidato ed essere inoltre esplicitamente in essa dichiarato se il medesimo intenda di concorrere per titoli o per esame, ovvero per amendue le forme ad un tempo.

Il concorrente per titoli, o per titoli ed esame, dovrà unire alla domanda i documenti che intende di produrre, descritti e numerati in apposito elenco.

Le domande presentate dopo il 15 gennaio 1866 non saranno più ammesse.

Firenze, li 13 settembre 1865.

Il Direttore-Capo di Divisione
GARNERI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA.

(Prima pubblicazione)

Una rendita di lire 630 è iscritta sul Gran Libro del debito pubblico consolidato 5 per % col n° 31,876 a favore del signor Gozzo Giuseppe fu Ignazio, domiciliato in Avola. Si è chiesta la rettifica nella intestazione dell'anzidetta rendita a favore di Gozzo Giuseppe fu Franzo, domiciliato in detto comune, allegandosi la identità della persona.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni, sarà operata la chiesta rettifica.

Torino, addì 16 dicembre 1865.

Pel direttore generale
L'ispettore generale: M. D'ARIENZO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA.

(Prima pubblicazione)

Sono iscritte sul Gran Libro del debito pubblico consolidato 5 per % due rendite, una col n° 80,999 di lire 200, e l'altra col n° 81,000 di lire 150, a favore di Ranco Giuseppe fu Lorenzo, domiciliato in Torino. Si è chiesta la rettifica nella intestazione di tali rendite a favore di Ronco Giuseppe fu Lorenzo, domiciliato in Torino, allegandosi la identità della persona.

Si diffida chiunque possa avere interesse a dette rendite, che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni sarà operata la chiesta rettifica.

Torino, addì 16 dicembre 1865.

Pel direttore generale
L'ispettore generale: M. D'ARIENZO.

R. UNIVERSITÀ DI BOLOGNA.

Nel giorno 9 dicembre 1865 il signor Pietro Baldini di Bologna sosteneva in questa R. università l'esame di laurea giuridica; e oltre all'avere riportato in tale esame la pienezza dei voti, era dalla Commissione giudicato meritevole della menzione particolare nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* sancita dall'art. 68 del regolamento Universitario.

Addì 14 dicembre 1865.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Times:*

È venuto il tempo in cui le profezie di annessione del Belgio alla Francia verranno sottoposte alla sola prova infallibile, la prova dei fatti.

Ora che il re Leopoldo è morto, e tutti aspettano con curiosità, o piuttosto con ansietà, i sintomi che potrebbero far credere ad un cambiamento.

Ci si dirà forse che è ancor troppo presto per poter scorgere questi indizi, ma almeno noi potremo dire con qualche fiducia che niente rassomiglia meno ai sintomi di una imminente rivoluzione di quanto accadde dopo la morte del re.

La morte del re Leopoldo ha provocato nel Belgio manifestazioni di fedeltà e di devozione al suo figlio e suo successore, ed a quanto pare i Belgi capiscono che per una nazione il miglior modo di manifestare il suo cordoglio per la perdita del padre si è quello di riunirsi lealmente attorno al trono del figlio.

I Belgi sanno che nel 1848 non avevano che ad esprimere un voto perchè il re abbandonasse il trono per lasciarlo vacante, o darlo in balìa di un altro sovrano. Ma nel 1848 il Belgio sapeva, e lo sa ancor meglio oggidì, quanto egli deve al sovrano che ha ora perduto.

Noi non crediamo soltanto che Leopoldo I sia stato amato dal suo popolo, ma crediamo anche che egli seppe inspirare nel popolo una predilezione per quella forma di governo che non ha mai cessato d'accrescere la prosperità del Belgio.

Dal 1830 il Belgio non solo ha goduto di una monarchia limitata, ma più, di una monarchia per ogni riguardo favorita sotto un re troppo saggio per essere ambizioso, sotto un re che non voleva essere primo ministro, ma che era rispettato così che tutti i ministri aspiravano a meritare ed avere la sua approvazione.

Questo governo ha sviluppato e dato vita nel Belgio ad un sentimento nazionale del miglior genere, fondato non già su pregiudizi ostili allo straniero, ma su di una giusta apprezziazione dei benefizi che elargisce un governo composto di uomini di Stato nati in paese, responsabili davanti la legge, e che agiscono giusta il voto ed i sentimenti della maggioranza del popolo belga.

Il Belgio ha tanto da perdere in una modificazione delle sue fortunate attuali condizioni che egli non può voler cambiare i suoi destini, specialmente quando egli pensa al buono stato delle sue finanze.

D'altra parte, giustizia vuol che si dica, non vi ha nulla che meglio valga a dissipare il timore di un cambiamento nelle relazioni fra il Belgio e la Francia di quanto il possa il contegno dell' imperatore dei Francesi. Il modo col quale egli si esprime relativamente alla perdita che fa il Belgio per la morte del suore prova il più profondo cordoglio, ed il suo linguaggio verso il figlio ed il successore del re è tutto ripieno di cordialità e di bontà; l'animo più mal disposto non potrebbe vedervi il sintomo più leggiero di un difetto di franchezza.

Non fa bisogno di dire che l'imperatore conosce, come lo conoscono tutti, appieno le profezie tante volte ripetute sulla sorte che potrebbe toccare al Belgio dopo la morte del re Leopoldo; ed egli ha fatto tutto quanto stava in lui per tranquillizzare a tal riguardo la pubblica opinione in Europa. Per nostro conto, noi siam disposti a credere alla sincerità delle dichiarazioni dell'imperatore dei Francesi.

Noi siamo persuasi che una esperienza pratica della pace e della guerra ha immensamente radicata nell'animo di questo sovrano la preferenza che ogni uomo ragionevole deve dare alla pace. Noi crediamo che cinque anni di libero scambio hanno fatto su lui una impressione, che non potrebbe esser prodotta da alcun ragionamento puramente astratto.

Ogni anno ha in modo più chiaro dimostrato che gli Stati sono prosperi e degni d'esser rispettati, non in ragione della loro estensione e della loro popolazione, ma in proporzione della facilità delle loro comunicazioni estere ed interne, dei mezzi di associazione fra i loro soggetti, delle loro condizioni finanziarie, e del rapido aumento della loro ricchezza.

Qualunque possa esser stata l'idea di Napoleone nel 1853, noi crediamo che il Napoleone del 1866 apprezza troppo le cose al loro giusto valore; e che non si lascierà mai distornare dall'interno sviluppo della prosperità della Francia, prestando fede a tentazioni ancor più brillanti di quelle che possono sorgere da una eredità della Corona del Belgio.

— Si scrive da Londra in data 12 dicembre:

In una comunicazione personale indirizzata ieri alla *Court Circular*, la regina ha espresso il dolore provato per la morte di suo zio il re Leopoldo.

Per la morte del re dei Belgi cessa una pensione di 50 mila lire sterline (1,250,000 franchi) che gli era stata accordata nel 1816 in occasione del suo matrimonio colla principessa Carlotta d'Inghilterra.

Montando in trono il re Leopoldo affidò questa pensione a due commissari speciali, uno dei quali era il conte Derby, affinchè la impiegassero per conservare convenientemente Claremont, e per soccorrere dei vecchi servitori; il resto veniva rimesso al Tesoro. Ne risulta che da trent'anni il re non risentì alcun profitto personale della pensione che gli pagava l'Inghilterra. Diventando re dei Belgi egli rinunziò pure la Marlborough House sulla quale aveva un diritto vitalizio in forza del suo primo matrimonio. Il dominio di Claremont oggi ritorna alla corona d'Inghilterra.

Si fanno tutti i preparativi necessari per la partenza della Corte, la quale va a passare tre settimane a Osborne.

Una leggiera indisposizione impedisce al principe Cristiano di Schleswig-Holstein di portarsi in Germania ad ottener il consenso dei parenti pel suo matrimonio colla principessa Elena, ottenuto il quale egli ritornerà alla Corte a Osborne.

Verrà senza dubbio dimandata nella prossima seduta al Parlamento la costituzione di una dote per la principessa Elena; si presume che questa dote sarà costituita da una somma di 40 mila lire sterline, un milione di franchi, e da una pensione annua di 6 mila lire sterline, 150 mila franchi.

L'ultima relazione della Commissione per l'amministrazione dei beni ereditari della corona d'Inghilterra stati scambiati colla nazione dalla regina al suo ascendere al trono contro una lista civile di 380 mile lire sterline accusa un beneficio pel Tesoro di più di 100 mila lire sterline, tutte le spese pagate. Come i beni così concambiati tendono a diventar sempre più produttivi, così ne risulta che il contratto fatto con S. M. è assai vantaggioso per la nazione.

Non vi ha più dubbio sulla risoluzione del gabinetto di far delle riduzione considerevoli nelle spese dell'armata e della marina.

Il generale Henry Storks sarà il membro principale della Commissione d'inchiesta che si manda nella Giamaica, e se si avesse a portare una modificazione qualunque nel governo di questa colonia, egli è, a quanto pare, designato per rimpiazzare il signor Eyre.

Alla City regna una viva inquietudine per la gran quantità d'oro stato esportato dalla banca d'Inghilterra sul finire della scorsa settimana.

Venerdì lo *steamer*, in partenza pel Brasile, aveva a bordo 300 mila lire sterline, che porta a Rio Janeiro pel prestito brasiliano; sabato sono state mandate a Parigi 120 mila lire sterline, e ieri vennero ritirate altre 150 mila lire sterline; in modo che in meno di una settimana l'incasso metallico è diminuito di 170 mila lire sterline.

Si aspetta un aumento nel tasso di sconto.

I capitalisti inglesi hanno ripreso abbastanza fiducia nell'avvenire finanziario degli Stati Uniti per comperare una grande quantità di buoni degli Stati Uniti, 6 per cento, al prezzo di 64 per cento. (*Moniteur*)

BELGIO. — Si legge nel *Nord*:

« Domenica, 17 dicembre, alle ore 12 e mezzo pom. il re presterà il giuramento costituzionale davanti alle Camere riunite.

« Alle otto ore del mattino il suono delle campane ed una salva di cento ed un colpo di cannone annunzieranno la solennità.

« Alle dieci del mattino gli stati maggiori generali della guardia civica e dell'esercito si troveranno sul *boulevard* d'Anversa.

« S. M. il re sarà scortata dal palazzo di Laeken dalla guardia civica a cavallo e da un corpo di cavalleria dell'esercito.

« Al suo entrare in città S. M. il re sarà ricevuto ed omaggiato dal borgomastro alla testa del Consiglio comunale della capitale.

« Cento ed un colpo di cannone annunzieranno l'entrata di S. M. il re in città.

« S. M. il re si porterà al palazzo della Nazione percorrendo lo stesso itinerario che seguì S. M. Leopoldo I il 21 luglio 1831 ed il 21 luglio 1856.

« Nelle strade per dove passerà S. M. il re, la guardia civica e le truppe della guarnigione saranno sotto le armi.

« Il battaglione dei cacciatori, la batteria di artiglieria della guardia civica di Bruxelles, i feriti ed i decorati del settembre occuperanno il palazzo della Nazione.

« Prestato il giuramento davanti alle Camere riunite, le LL. MM. si porteranno al palazzo passando per la contrada della Legge e per quella Ducale.

« Una salva di cento ed un colpo di cannone annunzierà la sortità delle LL. MM. dal palazzo della Nazione.

« S. M. la regina precederà il re.

« S. M. la regina, scortata dal palazzo di Laeken da un corpo di cavalleria, si porterà al palazzo della Nazione seguendo l'itinerario indicato nel programma qui sopra indicato.

« Bruxelles, 14 dicembre 1865.

Il ministro dell'interno
« ALP. VANDENPEEREBOOM. »

HAITI. — Si scrive da Port au Prince in data 18 novembre:

Il *Monitore d'Haiti* pubblica oggidì il seguente proclama del presidente Geffrard agli Haitiani portante la data del 10 novembre:

« La città del Capo è in potere del governo; le nostre truppe vittoriose vi entrarono ieri sera, i ribelli, dopo una resistenza disperata, sono stati dispersi o cacciati. L'ordine e la tranquillità sono stati ristabiliti: ciascheduno può rientrare tranquillamente a casa sua, è garantita la sicurezza personale, le proprietà saranno rispettate.

« La ribellione s'era impadronita di questa città il 9 maggio; dopo sei mesi, giorno per giorno, d'eccessi e di delitti protetta come essa era durante questo lungo periodo d'ansiosa agitazione, dalle difese naturali della piazza e da soccorsi venuti da fuori.

« A tanti eccessi, a tutti questi delitti, doveva aggiungerne un ultimo più orrendo di tutti i precedenti: fuggendo davanti alla nostra armata ha incendiati i principali quartieri della infelice città, la quale ne rimase in poche ore più di metà preda delle fiamme, malgrado gli sforzi fatti per arrestarne il progresso.

« Così i ribelli, dopo d'aver sgozzati i cittadini, hanno colpita colla fiamma incendiaria la stessa città.

« Al mattino dell'8 due vapori da guerra della marina di S. M. britannica si sono presentati in rada del Capo, e non tardarono ad entrare nel porto indicando colle loro manovre qual fosse la loro intenzione, dopo, senza dubbio, una nuova ingiunzione per ottenere la soddisfazione già dimandata ai ribelli dell'oltraggio stato fatto alla bandiera inglese.

« All'indomani mattina lo sparo dei cannoni dei due vapori diretti contro le fortificazioni esterne della città ribelle fecero conoscere al capo dello Stato, al quale non era stata fatta nissuna comunicazione delle disposizioni prese dai rappresentanti del governo inglese, che la chiesta soddisfazione era stata di bel nuovo rifiutata, e che gl'Inglesi avrebbero impiegata la forza per ottenerla.

« Sino dal giorno prima al comparire dei due vapori i due generali comandanti in capo i nostri due corpi d'armata avevano preso dal canto loro le disposizioni necessarie per essere pronti a profittare della situazione creata dagli stessi ribelli.

« Il giorno 9 a ott'ore cominciarono gli spari, a 10 ore il quartier generale del presidente dell'Haiti coi distaccamenti della guardia e colle altre truppe che si trovavano all'Acul del Nord di questo borgo sull'abitazione Dalban era trasportato all'Alto del Capo.

« Alle undici il bravo generale Valentino Alcantar annunziava al presidente di Haiti che le nostre truppe avevano preso il forte San Michele aiutate dal cannone di uno dei vapori inglesi diretto contro quel forte.

« Alle tre pomeridiane mentre durava il bombardamento delle fortificazioni esterne della città molte colonne del corpo d'armata dell'Alto del Capo, guidate dal bravo generale L. Montas, montavano all'assalto di queste fortificazioni e dopo una viva fucilata s'impadronivano successivamente del forte Bel-Air, del forte Saint-Pierre, della posizione Castel ed in ultimo della barriera Bouteille.

« Verso le sette della sera il generale Montas alla testa di numerosa cavalleria entrava in città, e ne prendeva possesso in nome della legittima autorità.

« Qualche ora più tardi si compiva per mano dei vinti ribelli l'opra di distruzione e d'infame vendetta su questa sventurata città da lungo tempo abbandonata dalla maggior parte dei suoi abitanti spinti a tanto dal terrore che vi regnava.

« La maggior parte dei ribelli si sottrassero al castigo.

« Quelli ch'essi sviarono trascinandoli alla rivolta, quelli dei quali si sono serviti col lusingar le loro passioni, col far loro fallaci promesse, ora sono fuggiaschi nei boschi.

« Questa è una nuova lezione data agli ambiziosi ed agli ingannati. (*Corresp. Havas*)

CHILÌ. — Si legge nel *Pays*:

Le lettere di Santiago-del-Chilì in data del 31 ottobre portano l'arrivo nelle acque di Valparaiso di molti bastimenti da guerra delle potenze neutre, destinati a proteggere i nazionali di questi diversi Stati.

L'Inghilterra vi ha mandato due battelli a vapore, lo *Scout* e la *Colombine* oltre il *Leander* che vi era prima; la marina francese vi è rappresentata dalla fregata *Pallas* e dalla corvetta *Talisman*; gli Stati Uniti vi mandarono la corvetta a vapore il *Lancasted* ed il *Saint-Marys*; è arrivata la fregata italiana il *Principe Umberto*.

Non si crede più che la squadra spagnuola voglia bombardare Valparaiso e le altre città marittime.

L'ammiraglio Pareja non ha fatte altre dimostrazioni, ed aspetta sia il successo delle pratiche di conciliazione del corpo consulare, sia nuove istruzioni del gabinetto di Madrid.

Lungi dal mostrarsi disposto ad una soluzione pacifica e di diminuire la resistenza, il governo del Chilì, incoraggiato dalla presenza dei bastimenti neutri, non acconsente ora d'accettare l'arbitrato dei rappresentanti delle potenze, che a condizione che vengano prese in considerazione, oltre le quistioni in litigio, anche quelle che potessero essere insorte dopo il blocco, come la cattura di diversi bastimenti del Chilì.

Questo contegno può portare all'infinito il conflitto, ed i giornali inglesi fanno sentire che il governo del Chilì, per degnarsi di acconsentire ad un componimento, aspetta che il governo spagnuolo abbia biasimato l'operato dell'ammiraglio Pareja.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

— Ieri, 18, S. A. R. il Principe Amedeo, Duca di Aosta, recatosi prima alla residenza del signor generale d'armata cav. Cialdini, saliva poscia alla R. Villa di San Michele in Bosco, dove convitava le Autorità civili e militari, e quindi in sulle 7 pom. ripartiva da Bologna per Parma.

Ci è grato di poter riferire che nella breve dimora fatta ieri fra noi, S. A. R. il Principe Amedeo, coll'affabilità che tanto lo distingue, si compiacque, a chi ebbe l'onore di avvicinarlo e specialmente al Sindaco, di manifestare la sua piena soddisfazione per la ricevuta accoglienza, e di trattenersi a lungo sulle condizioni della nostra città, e sui notevoli miglioramenti notati dal primo passaggio che fece circa tre anni sono; ed esprime fiducia che la breve distanza da Parma, dove ora abita, gli porgerà occasione di rinnovare con più agio la visita, e di avere allora tempo per passare una rivista della nostra Guardia Nazionale. (*Mon. di Bologna*)

— Il Comitato fiorentino dell'Associazione medica italiana è convocato per un'adunanza che avrà luogo domenica 24 corrente a ore 12 meridiane precise, nella Biblioteca del R. Arcispedale di S. M. Nuova.

L'*ordine del giorno* è il seguente:

Comunicazioni della presidenza;
Nomina dei Sindaci;
Quesiti scientifico-amministrativi proposti dalla Commissione esecutiva dell'Associazione;
Ammissione di nuovi soci.

Firenze, li 19 dicembre 1865.

Il segretario
D. AMERIGO BORGIOTTI.

Annali di medicina pubblica, igienica e professionale. — Con questo titolo uscirà coi primi di gennaio un nuovo periodico, che si occuperà di tutte le relazioni della medicina e delle scienze affini coll'amministrazione pubblica, colla sanità, coll'igiene e cogli interessi professionali sanitarii. Darà tutti gli atti ufficiali riguardanti la sanità, e le norme pratiche per le Commissioni municipali di sanità, i periti, i medici condotti e i capi di istituti. — Ne sarà direttore il dottore Pietro Castiglioni.

Uscirà un numero di 16 colonne compatte tre volte al mese; l'associazione è annuale (lire 8 all'anno), e si riceve presso l'amministrazione degli *Annali di medicina pubblica*, Firenze, via del Castellaccio N° 20.

— L'Ateneo di Milano riaperse nella sera del 16 dicembre le sue ordinarie sedute.

Il presidente annunzia essere pubblicato il nuovo volume degli atti dell'Ateneo, e l'assemblea delibera di trasmetterlo a tutti quei corpi scientifici che fanno dono dei loro atti, non che alle pubbliche rappresentanze del Regno.

Il socio cav. Dell'Acqua legge una importante memoria intorno ad un nuovo elemente elettromotore voltaico che non presenta resistenza al passaggio della corrente elettrica dal polo zinco al rame. Premette la storia di tutti i miglioramenti stati introdotti dai più riputati fisici a quell'immortale apparato che prese il nome del suo grande inventore Alessandro Volta. Passa quindi in rassegna le novità aggiunte alla pila da Vollaston, Jacobi, Zamboni, Daniell, Growe, Bunsen, Minotto, Marie Davy, Calant ed altri. Fra queste soffermasi soprattutto agli apparati stati introdotti da Daniell, da Minotto e da Calant. E per rendere più evidente la dimostrazione che intende farne espone all'assemblea gli apparecchi stessi. Rende note le imperfezioni che si riscontrarono nell'apparato di Daniell che abbrevia troppo la durata della corrente elettrica continua e la rende spesso incerta. Mostra le modificazioni introdotte dal fisico Minotto che sostituì al vaso di terra bibula di Daniell uno strato di sabbia quarzosa adagiando sovr'esso un gsosso disco di zinco. Fa poi conoscere la pila ideata da Calant che divise l'apparato in due camere sovrapposte l'una all'altra, ponendo nell'inferiore una soluzione satura di solfato di rame e nella superiore collocò un cilindro di lastra di zinco immerso nell'acqua che pel suo minor peso galleggia nella soluzione posta nel vaso inferiore.

Sulle traccie della pila di Calant, il Dell'Acqua in compagnia del distinto fisico Luigi Barzanò, costrusse ora una nuova pila, nella quale pose nella parte inferiore del vaso del solfato di rame in istato cristallino, e sovr'esso collocò un disco di vetro con un largo foro nel mezzo, sopra cui impose un cilindro di zinco di diametro medio del vaso ed un cilindro di rame adagiato sul fondo stesso del vaso.

Con questa semplice modificazione introdotta nella pila, egli potè ottenere varii vantaggi consistenti nella maggiore economia di manutenzione, nel più facile trasporto, e nella maggiore energia e durata d'azione della corrente elettrica, assicurando che tale apparecchio può servire senz'altro per più di un anno.

L'assemblea riconosce commendevole il nuovo apparecchio proposto dai signori Dell'Acqua e Barzanò, ed emette il voto che si abbia a diffonderne l'uso presso gli uffici telegrafici.

— Ci giunge di Torino la triste notizia della morte del comm. G. B. Moglino, ispettore del Genio Civile, avvenuta in quella città il giorno 18.

— Leggesi nel *Conte Cavour*:

Siamo lieti di annunziare che l'illustre Massimo d'Azeglio è pienamente ristabilito in salute.

ULTIME NOTIZIE

Bollettino sanitario

Napoli. — Dal 18 al 19, casi 4, morto 1 e 2 dei giorni precedenti.

Campo di Pietra. — Dal 16 al 17, casi 2, morto 1.

Idem. — Dal 14 al 15, casi 7.

— Il *Giornale di Roma* del 18 pubblica la seguente notificazione firmata dal cardinale Antonelli:

« 1. Tutti i legni che approdano nei porti, nei canali navigabili o nelle rade dello Stato pontificio saranno soggetti ad una tassa di *fanalaggio* per ogni tonnellata e per ciascun approdo, e tale tassa rimane fissata a baiocco uno per tonnellata per i legni di bandiera pontificia esercenti il piccolo cabottaggio, ed a baiocchi due per tutti gli altri navigli pontifici od esteri, secondo la misura che se ne fa dagli ufficiali del porto ove ha luogo l'approdo.

« Le frazioni di tonnellata non saranno calcolate.

« 2. Sono esenti dal pagamento di questa tassa tutti quei legni marittimi:

« *a*) ch'esercitano la sola pesca con bandiera pontificia;

« *b*) che rimanendo in rada senza essere ammessi a pratica prendono semplicemente informazioni o provvedono viveri.

« 3. Il pagamento di questa tassa *fanalaggio* avrà principio col giorno primo di gennaio 1866 per tutti quei legni che da quel giorno inclusivo in poi approderanno nei porti, nei canali navigabili o nelle rade pontificie.

« 4. La percezione della tassa suddetta sarà eseguita coi modi che sono in uso per le altre tasse marittime; e se ne rilascierà ricevuta comprendendola nelle bollette che si rilasciano per le dette tasse. »

— Si ha da Madrid che il Consiglio di Stato ha approvato la relazione della sua Commissione, la quale condanna i vescovi che hanno protestato contro il riconoscimento del regno d'Italia. (*Id.*)

— Gli organi del partito *tory* d'accordo col *Times* respingono il progetto di riforma elettorale del signor Bright.

The Presse a tal proposito dice:

« Le massime preconizzate dal signor Bright hanno in tutti i tempi e dappertutto provocato la rivoluzione; quando venissero adottate da noi, esse darebbero inevitabilmente gli stessi risultati.

« Egli tende a stabilire la supremazia del basso popolo, e se egli raggiunge il suo scopo sparirà ben presto il regime costituzionale ben equilibrato.

« Troppo ora si vede il pericolo che si corre cedendo alla pressione democratica.

« Il conte Russell si è legato col partito estremo, e ci si promette una riforma non controbilanciata.

« Lo scopo del signor Bright e dei suoi amici non è già di allargare nelle vie costituzionali la sfera della rappresentanza, ma di assorbire l'attuale corpo elettorale facendo passare la forza elettorale nelle mani di una sola classe e precisamente di quella che è la meno adattata per tenere lo supremazia; ed è questo un cambiamento al quale devono opporsi tutti gli uomini indipendenti. »

— La *Corresp. prov.* di Berlino si lagna della disposizione degli animi nei Ducati, dove le popolazioni continuano a sostenere la causa del principe di Augustenburg.

Lo stesso giornale redarguisce la stampa dei Ducati per i suoi continui attacchi contro la dominazione prussiana.

— L'*Agenzia Havas* ha da Berlino che da qualche giorno si ritorna colà a parlare di un prestito che verrebbe dimandato alle Camere prussiane alla prima loro sessione.

— In un dispaccio del 9 dicembre l'Austria recede dalle proposte che aveva fatto d'impegnare la Dieta di Francoforte a dichiarare obbligatorie per gli Stati tedeschi le disposizioni dei regolamenti del 1854 riguardo alle società.

Il gabinetto di Vienna acconsente a rinnovare in un dispaccio comune le ingiunzioni indirizzate nell'ottobre al Senato di Francoforte, e comunica al gabinetto di Berlino un dispaccio *ad hoc*.

È probabile che la Prussia abbia già aderito alla proposta dell'Austria. (*Havas*)

— Il vicerè d'Egitto sarebbe alla vigilia di mettere in esecuzione grandi progetti.

Si tratterebbe di fondare una nuova città nel Faium, e creare alle dighe del Nilo uno stabilimento ippico, dei giardini zoologici e di acclimatazione ed una scuola di veterinaria. (*Patrie*)

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Torino, 19.

Rendita italiana 65 72 1/2.

Berlino, 19.

Il conte Eulenburg uccisore di Ott, è stato condannato a 4 mesi e mezzo di fortezza.

Londra, 19.

La Spagna ha accettato la mediazione della Francia e dell'Inghilterra nella questione chiliana.

Parigi, 19.

CHIUSURA DELLA BORSA DI PARIGI.

	Dic. 18	19
Fondi francesi 3 0/0	68 40	68 37
Id. 4 1/2 0/0	97 75	97 70
Consolidati inglesi 3 0/0	87 5/8	87 1/2
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	65 85	65 50
Id. (fine mese)	65 92	65 85
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	907	898
Id. italiano	412	415
Id. spagnuolo	488	485
Azioni strade ferrate Vittorio Emanuele	217	217
Id. Lombardo-venete	427	426
Id. Austriache	435	435
Id. Romane	172	171
Obb. strade ferr. Romane	160	160
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	—

Marsiglia, 19.

È arrivata l'ambasciata del Marocco.

Parigi, 19.

Sua Maestà il re di Portogallo pranzerà domani alle Tuileries.

Il *Temps* dice che furono fatti alcuni arresti nel quartiere latino.

Parigi, 20.

Il *Moniteur* pubblica un avviso che venne affisso agl'ingressi delle facoltà, il quale prescrive che nessuno possa essere ammesso nell'interno delle facoltà se non è munito della carta d'inscrizione. Ogni studente è tenuto a presentare la detta carta ad ogni richiesta; sono inflitte gravi pene a chi l'avesse prestata ad altri. Gli studenti incolpati di fatti o propositi compromettenti l'ordine saranno denunziati immediatamente al Consiglio accademico. Essi possono incorrere nelle pene di perdere una o più iscrizioni o di essere esclusi per sempre, o temporariamente, dall'Accademia di Parigi.

Berlino, 20.

Una circolare della Prussia sottopone nuovamente ai governi dello Zollverein il progetto del trattato di commercio coll'Italia, proponendone l'accettazione.

Agram, 20.

I rappresentanti di Fiume hanno dichiarato che non considererebbero valide le deliberazioni della Dieta relative ai rapporti collo Stato, altrochè nel caso che fosse ottenuto unaccordo colla Dieta ungherese.

Pest, 20.

Deak fu chiamato dall'imperatore ed ebbe una udienza di mezz'ora.

Madrid, 20.

La *Correspondencia* smentisce che il governo abbia intenzione di garantire la somma di 30,000 reali per chilometro alle compagnie di strade ferrate a condizione che le medesime gli facilitino un prestito di 30 miliardi di reali.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

FIRENZE. — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO PAGLIANO — La sera del 24 corrente prima rappresentazione dell'opera: *Un ballo in maschera*, del maestro cav. Verdi — Ballo: *La cacciata del duca d'Atene*, del coreografo E. Viganò.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 1/4 — La drammatica compagnia diretta da Alamanno Morelli rappresenta: *Gli intolleranti*.

TEATRO ALFIERI. — Rappresentazione.

TEATRO MECCANICO in piazza della Madonna. Sta aperto tutti i giorni: la mattina dalle ore 10 alle 2; la sera dalle ore 6 alle 10.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze
Nel giorno 19 dicembre.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 761, 5	mm 761, 0	mm 762, 0
Termometro centigrado	6, 5	8, 5	5, 5
Umidità relativa	55, 0	60, 0	70, 0
Stato atmosferico	sereno	sereno	sereno
Vento direzione / forza	NE quasi for.	NE forte	NE debole

Temperatura { Massima + 10,0 / Minima + 3,8 }
Minima nella notte del 20 dicembre — 1,3.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE
Firenze, 20 dicembre 1865.

VALORI	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale	Prezzi fatti	CAMBI	Giorni	L	D
5 % god. 1 Lug. 65	65 40	65 30	65 80	65 70	» »	» »	Livorno	8	100 »	99 7/8
Sottoscrizione 5 % 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	30	99 1/2	99 1/4
3 % god. 1 Apr. 65	40 »	39 90	» »	» »	» »	» »	Detto	60	99 »	98 7/8
Imprestito Ferriere » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	83 »	» »	Roma	30	495 »	488 »
Obb. Tes. Tosc. 1849 5 % p. 10 1 »	» »	» »	» »	» »	104 »	» »	Bologna	30	99 3/4	99 1/2
Az. Banc. Naz. Tosc. » 1 Gen. 65	16 95	16 85	» »	» »	» »	» »	Ancona	30	99 3/4	99 1/4
Cassa di Sconto Toscana in sott.	185 »	» »	» »	» »	» »	» »	Napoli	30	99 3/4	99 1/4
Banca di Credito italiano	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Milano	30	99 3/4	99 1/4
Obb. Tabacco 5 % » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	99 »	» »	Genova	30	99 3/4	99 1/4
Az. SS. FF. Livor. » 1 »	70 »	» »	» »	» »	» »	» »	Torino	30	99 3/4	99 1/4
Obb. 3 % dette, val. nom. L. 500 1° luglio 65	209 1/4	209 »	» »	» »	» »	209 1/4 f.c	Venezia e l. g.	30	246 »	244 »
Obb. 3 % dette, val. nom. L. 420 1° marzo 65	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Trieste	30	» »	» »
Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire italiane 1 Gen. 65	» »	» »	» »	» »	45 1/2	» »	Detto	90	» »	» »
Obb. dette 1 Lug. 65	» »	345 »	» »	» »	» »	» »	Vienna	30	» »	» »
Impres. comunale 5 % 1 Giu. 65	» »	» »	» »	» »	84 »	» »	Detto	90	» »	» »
Detto in sottoscrizione	» »	» »	» »	» »	81 »	» »	Augusta	30	» »	» »
Detto in sottoscrizione liber.	» »	» »	» »	» »	79 »	» »	Detto	90	210 »	208 »
Ob. S. F. Marem. 5 % » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	68 »	» »	Francoforte	30	» »	» »
Az. SS. FF. Meridion. » 1 Mar. 65	304 »	» »	306 »	» »	» »	» »	Amsterdam	90	» »	» »
Obbl. 3 % dette 1 Giug. 65	» »	» »	» »	» »	160 »	» »	Amburgo	90	» »	» »
Dette demaniali 1 Apr. 65	» »	» »	» »	» »	393 »	» »	Londra	30	25 18	25 »
Pantelegrafo Caselli	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	24 90	24 75
5 % italiano in piccoli pezzi	» »	» »	» »	» »	65 50	» »	Parigi	30	100 »	99 5/8
3 % idem	» »	» »	» »	» »	40 10	» »	Detto	90	99 1/4	98 3/4
							Lione	90	99 1/4	98 3/4
							Marsiglia	90	99 1/4	98 3/4
							Sconto Banca 6 %			

VALORI A PREMIO	Fine corrente Prezzo Lettera	Fine corrente Prezzo Denaro	Fine corrente Premio	Fine prossimo Prezzo Lettera	Fine prossimo Prezzo Denaro	Fine prossimo Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % — 65 30 fine corr., 65 90, 85 fine gennaio.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

SOCIETÀ GENERALE DI CREDITO MOBILIARE ITALIANO

Il Consiglio d'amministrazione in conformità di quanto è disposto all'articolo 48 degli statuti sociali ha deliberato di pagare a titolo d'interesse a ragione del 6 % all'anno sul capitale versato per l'esercizio 1865: lire 24 per ogni azione liberata di lire 400.

Il suddetto pagamento si farà sulla presentazione dei vaglia n° 4 e n° 5 a cominciare dal 2 gennaio prossimo:

In Torino, alla sede della Società;
» Genova, alla Cassa generale;
» Parigi, alla Società generale di Credito mobiliare.

Torino, 15 dicembre 1865. 2023

MUNICIPIO DI MONTERCHI

Il sottoscritto, inerendo alla deliberazione del consiglio comunale del 21 novembre 1865, debitamente vista dalla R. Prefettura di Arezzo, deduce a pubblica notizia essere aperto il concorso al posto di *segretario* del comune stesso, con l'annuo stipendio di lire ital. 900, e con gli obblighi tutti importati a detta carica dalle leggi e regolamenti vigenti, e con quelli altresì di tenere il registro di popolazioni e di essere delegato per lo stato civile agli atti di nascita e di matrimonio riservando tutti i diritti di segreteria.

Dalla residenza comunale di Monterchi, li 17 dicembre 1865.

Il Sindaco
Avv. **Riccardo Bozzi**.

2045

LA PREVIDENZA

SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DELLA MORTALITÀ DEL BESTIAME

Milano

AVVISO.

Il Consiglio Generale dei soci non ebbe esito il giorno 16 corrente dicembre, perchè il numero dei soci comparsi non raggiunse la proporzione voluta dallo Statuto per una prima assemblea.

E così il Consiglio d'Amministrazione riconvoca pel giorno 10 p° f° gennaio ore 11 ant. nella casa ex Lorini, Corso Porta Vittoria N° 4, coll'avvertenza che le deliberazioni sul qui in calce ripetuto ordine del giorno, avranno pieno effetto qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ordine del giorno:

1° Prendere atto del bilancio approssimativo dell'esercizio sociale corrente anno 1865.

2° Autorizzare il direttore ad assumere in nome e per conto della Società un prestito idoneo a soddisfare le decorse difficoltà amministrative degli esercizi 1864 e 1865.

3° Decidere i provvedimenti opportuni alla riattivazione dell'esercizio sociale pel prossimo anno 1866 in base alle modificazioni adottate dal Consiglio Generale dall'8 e 29 luglio ultimo scorso, approvate dal R. Ministero con decreto 23 ottobre p° p° che verrà comunicato.

4° Deliberare, se sarà del caso, la momentanea sospensione dell'esercizio sociale fino alla definizione amichevole o giudiziale delle cause contro i soci morosi ai pagamenti dovuti alla Società, sicchè la medesima sia messa in grado di riattivarla con migliore successo.

5° Eleggere il consiglio amministrativo in surroga o conferma di quello cessante colla fine del corrente anno sociale.

Il Consiglio d'Amministrazione:
LEOPOLDO GATTONI *presidente*.
FERRARI PIETRO *consigliere*.
BIRAGHI GIUSEPPE *consigliere*.
PRETI LUCA *consigliere*.
PAVESI GIUSEPPE *consigliere*.

Milano, 17 dicembre 1865. 2020

TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELLA SOCIETÀ J. BARANOWSKI E C^ia

I signori J. Baranowski e R. Falkner, gerenti responsabili della Società costituita, il 24 maggio 1865, in nome collettivo fra essi sotto la ditta J. Baranowski e C^ia ed in accomandita con altri, con sede provvisoria in Torino, via Lagrange N° 7, hanno trasferta la sede della loro Società a Firenze, piazza Nuova di Santa Maria Novella, n° 13, e con dichiarazione fatta davanti notaio in data dell'undici del corrente mese, il signor R. Falkner, valendosi della facoltà che si è riservata all'art. 3° di detto atto sociale, aggiungerà, a datare dal 1° gennaio prossimo, il suo nome alla ragione sociale che sarà d'allora in poi Baranowski, Falkner e C^ia. 2041

SOCIETÀ GENERALE D'IMPRESE INDUSTRIALI NEL REGNO D'ITALIA

(*Terza pubblicazione*)

In ordine alla deliberazione del Consiglio di amministrazione del 27 corrente e coerentemente al disposto dell'articolo 62 degli statuti sociali, è convocata per le ore 12 meridiane del 30 dicembre prossimo venturo un'adunanza generale straordinaria di tutti i possessori d'azioni di detta Società.

L'adunanza avrà luogo all'attuale sede della Società posta in via Ricasoli n° 29 1° piano.

L'ordine del giorno per la detta adunanza sarà il seguente:

1° Lettura del processo verbale dell'adunanza generale del 22 e 27 giugno 1865.

2° Lettura del rapporto degli amministratori delegati su quanto è stato operato in questo lasso di tempo.

3° Chiamare i versamenti sulle azioni sottoscritte nel 1864.

4° Facoltà al Consiglio di nominare uno o più amministratori delegati fino alla nomina del definitivo direttore a forma degli statuti sociali.

In adempimento pertanto dell'articolo 65 degli statuti sociali, sono invitati ad intervenire alla detta adunanza tutti coloro, che ai termini degli articoli 10 e 58 costituiscono la massa degli azionisti ed hanno diritto di prender parte alle adunanze generali.

Le azioni saranno ricevute in deposito dalle ore 10 antimeridiane alle ore 3 pomeridiane dei giorni 21, 22, 23 dicembre prossimo venturo (termine perentorio di rigore) dal capo d'uffizio signor dottor R. Sassoli, il quale a quest'effetto sarà reperibile alla detta sede della Società, e saranno contemporaneamente dal medesimo rilasciati i distintivi di ammissione alla suddetta adunanza, i quali terranno pur luogo di ricevuta del deposito fatto.

Firenze, 28 novembre 1865.

Il segretario generale
G. Pillans.

2053

BANCA DI CREDITO ITALIANO

Situazione al 30 Settembre 1865.

Attivo.

Voce		Importo
Cassa	Numerario alla Banca L. 125,958 58; Id. in Cassa » 64,686 01	190,644 19
Portafoglio riescontato	L.	1,354,979 10
Conti correnti debitori	»	7,980,113 33
Società immobiliare (conto d'ordine)	»	4,540,000 »
Anticipazioni sopra depositi	»	3,565,891 30
Fondi pubblici ed azioni diverse	»	1,429,969 10
Partecipazione a industrie diverse	»	412,967 76
Immobile sociale	»	380,934 65
Spese di primo stabilimento	»	495,507 20
Cauzioni per conto terzi	»	1,008,595 »
Spese generali	»	159,463 15
Versam. facoltativi sulle nostre azioni	»	7,363,700 »
Versamenti a fare non richiesti	»	20,000,000 »
Azioni a emettere	»	20,000,000 »
	L.	68,882,765 18

Passivo.

Voce		Importo
Capitale	Emesso . . . . L. 40,000,000; A emettere . . » 20,000,000	60,000,000 »
Conti correnti creditori	L.	2,677,642 47
Società immobiliare (conto d'ordine)	»	5,000,000 »
Conti di deposito	»	68,043 68
Accettazioni ed effetti diversi a pagare	»	550,598 »
Profitti e perdite – Interessi al 1° dedotti	»	507,657 75
Interessi, e dividendi a pagare	»	45,969 55
Fondo di riserva	»	32,853 73
	L.	68,882,765 18

2049

BANCA DI CREDITO ITALIANO

Situazione al 31 ottobre 1865

Attivo.

Voce		Importo
Cassa...	Numerario alla Banca L. 120,782 62; In Cassa . . . . » 145,345 96	266,128 58
Portafoglio riescontato	L.	1,334,376 35
Conti correnti debitori	»	7,989,418 40
Società Immobiliare (conto d'ordine)	»	4,540,000 »
Anticipazioni sopra depositi	»	3,565,891 30
Fondi pubblici per azioni diverse	»	1,661,320 85
Partecipazione a diverse industrie	»	482,967 76
Cauzioni per conto terzi	»	1,008,595 »
Immobile sociale	»	380,934 65
Spese di 1° stabilimento	»	495,507 20
Spese generali	»	191,128 50
Versamenti facoltativi sulle nostre azioni	»	7,363,700 »
Versamenti a fare non richiesti	»	20,000,000 »
Azioni a emettere	»	20,000,000 »
	L.	69,279,968 59

Passivo.

Voce		Importo
Capitale ...	Emesso . . . . L. 40,000,000; A emettere . . . » 20,000,000	60,000,000 »
Conti correnti creditori	L.	3,034,369 38
Società Immobiliare (conto d'ordine)	»	5,000,000 »
Conti di deposito	»	63,400 75
Accettazioni ed effetti diversi da pagare	»	523,000 »
Profitti e perdite. — Interessi al 1° luglio dedotti	»	582,844 18
Interessi per dividendi a pagare	»	43,500 55
Fondo di riserva	»	32,853 73
	L.	69,279,968 59

2050

BANCA DI CREDITO ITALIANO

Situazione al 30 Novembre 1865.

Attivo

Voce		Importo
Cassa	Numerario alla Banca L. 46,460 54; Id. in Cassa » 56,880 32	L. 103,340 86
Portafoglio riescontato	»	2,014,618 40
Conti correnti debitori	»	6,814,537 09
Società immobiliare (conto d'ordine)	»	4,540,000 »
Anticipazioni sopra depositi	»	3,565,891 30
Fondi pubblici e azioni diverse	»	1,671,142 80
Partecipazione a diverse industrie	«	512,967 76
Cauzioni per conto terzi	»	1,008,595 »
Immobile Sociale	»	380,934 65
Spese di primo stabilimento	»	495,507 20
Spese generali	»	202,151 85
Versamenti facoltativi sulle nostre azioni	»	7,363,700 »
» a fare non richiesti	»	20,000,000 »
Azioni a emettere	»	20,000,000 »
	L.	68,673,381 91

Passivo

Voce		Importo
Capitale	Emesso . . . . . L. 40,000,000; A emettere . . . . » 20,000,000	L. 60,000,000 »
Conti correnti creditori	»	2,517,776 68
Società immobiliare (conto d'ordine)	»	5,000,000 »
Conti di deposito	»	122,308 05
Accettazioni ed effetti diversi a pagare	»	298,727 10
Profitti e perdite – Interessi 1° luglio dedotti	»	659,427 55
Interessi e dividendi a pagare	»	42,288 80
Fondo di riserva	»	32,853 73
	L	68,673,381 91

2051

Il sottoscritto deduce a pubblica notizia essere stato mediante deliberazione del consiglio di famiglia assistente alla curatela del pienamente interdetto signor Giovanni del fu Luigi Formigli già pubblico mezzano di sicurtà marittime domiciliato in Livorno, del dì 12 dicembre stante debitamente omologata dall'ill.mo signor Pretore del terziere di Leopoldo di Livorno con suo decreto de' 14 di detto mese nominato liquidatario degli affari commerciali e di tutto quello e quanto è inerente alla professione già dal detto interdetto esercitata con tutte le facoltà in proposito; perciò invita coloro che hanno per le cause che sopra affari da sistemare, a presentarsi nel tempo e termine di un mese da oggi dal sottoscritto stesso quale è reperibile in *banco* del citato signor Formigli posto in Livorno nella Piazza d'Arme al pian terreno dello stabile segnato di N° comunale 19.

Livorno, li 15 dicembre 1865.

2047 LUIGI ANGIOLO MANCINI.

CREDITO IMMOBILIARE, DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE D'ITALIA

Nell'assemblea tenutasi in Torino nei giorni 20 e 21 del passato novembre gli azionisti della Società deliberarono di prorogare la convocazione per l'esaurimento dell'ordine del giorno significato col n° 283 della *Gazzetta Ufficiale del Regno* e per l'udizione del rapporto e deliberazioni relative alle operazioni che furono affidate in quella medesima adunanza alla Commissione permanente quivi eletta.

A tale effetto la Commissione suddetta invita i signori azionisti che hanno versato effettivamente il quinto delle loro azioni a presentarsi all'adunanza che avrà luogo in Firenze, attuale sede della Società, nel giorno 30 del decembre corrente, alle ore 12 meridiane nell'Uffizio provvisorio della Società medesima posto in via Cavour N° 9, previo deposito nei tre giorni antecedenti al 30 sopra indicato, dei titoli che ne constatino il versamento, qualora tale deposito non sia stato eseguito nella prima tornata dell'Assemblea, nel qual caso dovranno esibire la ricevuta comprovante il deposito stesso.

Firenze, il 20 decembre 1865.

La Commissione delegata
GIACOMO SERVADIO — V. BOLDRINI — C. GUERRA.
Il presidente dell'Assemblea
G. Piceni.

2055

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.

Il signor Andrea Gregorini di Loveno, circondario di Breno, ha chiesta la concessione della miniera di ferro denominata *Mirabella*, sita nei territorii dei comuni di Capo di Ponte e Cerveno, nello stesso circondario fra i confini risultanti dai relativi piani all'uopo depositati presso l'ufficio di segreteria di questa Prefettura acciò possano essere ispezionati dagli aventi interesse.

Tanto si porta a pubblica cognizione a tenore e per gli effetti dell'art. 43 della legge 20 novembre 1859 n° 3755 sulle miniere, prefiggendosi il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del presente, pella produzione a questa Prefettura provinciale degli eventuali atti d'opposizione contro la surriferita domanda.

Brescia, li 14 dicembre 1865.

Per il Prefetto
Cammarota.

2034

Parte deliberativa del decreto proferito dall'ill.mo signor Pretore del terziere di San Marco di Livorno, li 13 dicembre 1865.

Inerendo alle istanze avanzate da Natale Lombardi con scrittura di questo stesso giorno assegna il tempo e termine perentorio di giorni *quindici* decorrendi dal dì della inserzione della parte deliberativa del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e della affissione della medesima nella cancelleria di questo tribunale, a chi crede di poter vantare diritti sull'eredità intestata di Giovanni Lombardi già di condizione barrocciaio in questa città defunto, ed in special modo a chi crede poter vantare diritti sui libretti di credito da detto defunto tenuti verso la cassa di risparmii di Livorno a dire e dedurre in proposito le sue ragioni; qual termine decorso senza che alcuno sia comparso ad affacciare diritti sulla eredità stessa ora per allora ordina all'ill.mo signor presidente della citata cassa di risparmii di pagare liberamente e senza alcuna responsabilità della medesima a Natale Lombardi come erede legittimo del nominato fu Giovanni Lombardi tutte le somme che in sorte e frutti in nome di detto defunto si trovano depositate presso la cassa stessa, e che attualmente stanno a disposizione di questo tribunale in ordine e per le cause di che nell'altro decreto proferito da questa pretura sotto dì 4 dicembre corrente.

Ordina l'affissione della parte deliberativa del presente decreto nella predetta cancelleria e la sua inserzione nella citata *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Così decretato, li 13 dicembre 1865.

R. LAZZERINI *ff. di pret.*
L. LIPPI *coad.*

Per copia conforme — Estratta dal suo originale che si conserva tra gli atti civili della pretura del terziere di San Marco di Livorno, e collazionata concorda in ogni sua parte, ecc.

F° L. LIPPI *coad.*
2046 D. V. BIANCHETTI.

ESTRATTO DI SENTENZA.

Il tribunale di prima istanza di Firenze, secondo turno civile, con sentenza proferita nel 13 dicembre corrente, alle istanze del signor Dario Segoni, negoziante domiciliato in detta città, ha dichiarato il fallimento di Luigi Camici negoziante valigiaio in via Parione, riservandosi di retrotrarne l'apertura ai termini di ragione. Ha ordinato l'apposizione dei sigilli alla taberna, magazzini, libri, carte ed effetti mobili del fallito e la di lui traduzione nelle carceri dei debitori civili. Ed ha nominato in giudice commissario il signor auditore Bernardino Landi, ed in agente il signor Giuseppe Del Conte.

Dalla cancelleria del tribunale di prima istanza di Firenze, li 14 dicembre 1865.

2052 G. MANETTI.

2048 AVVISO.

Il tribunale di prima istanza di Siena, con pronunzia del dì 15 corrente, registrata nel giorno 18 detto al vol. 3° foglio 64, n° 276, ha omologato il concordato fra il fallito Giacomo Grassini ed i suoi creditori nell'adunanza tenuta avanti il giudice commissario il dì 7 dicembre 1865, ordinando che fosse data esecuzione al medesimo, ha dichiarato risoluto il fallimento, scusabile il fallito Grassini e capace di riabilitazione.

Siena, 18 dicembre 1865.

G. BECHERONI, *proc.*

2044 EDITTO.

Si rende pubblicamente noto, che attesa la non comparsa di alcuno per adire la eredità di Carlo del fu Gaetano Santoli morto nella parrocchia delle Piastre li 23 ottobre del cadente anno, nel termine assegnato col precedente *Editto* de' 23 novembre detto, è stata con decreto di questa pretura de' 16 dicembre corrente dichiarata la eredità stessa giacente; è stato nominato a curatore per rappresentarla il signor Cesare di Francesco Bechelli di Pistoia con tutti gli oneri, attribuzioni, ed emolumenti a tale ufficio inerenti; è stato commesso al medesimo curatore di procedere, immediatamente, coll'assistenza dei ministri di cancelleria del tribunale, alla compilazione di un esatto inventario di tutti gli stabili, mobili, semoventi, crediti, azioni, e ragioni, e generalmente di tutto ciò, che per qualunque titolo spetta alla eredità giacente; ed è stato assegnato un nuovo termine di giorni quindici a chiunque possa avere titolo per rivestire il carattere d'erede del predetto Santoli; altrimenti la eredità stessa competerà al Fisco in conformità delle vigenti leggi.

E frattanto si rende anche pubblicamente noto, che sulla istanza del predetto curatore è stata destinata la mattina de' ventisei dicembre corrente a ore nove, e giorni, e ore successive *quatenus* per la compilazione del suddetto inventario, alla quale potranno assistere egualmente i creditori, e altri interessati della eredità anzidetta.

Dalla pretura di Pistoia (città), li 18 dicembre 1865.

A. GUERRI.

COMUNITÀ DI SERAVEZZA

AVVISO D'ASTA.

Il giorno di lunedì 15 gennaio 1866, a ore 10 antimeridiane, dietro autorizzazione della Deputazione provinciale di Lucca del 31 ottobre 1865, nella sala di residenza di questo Consiglio comunale, coll'assistenza del sindaco e di due assessori sarà posta in vendita al pubblico incanto col metodo dell'estinzione di candela vergine la massima parte della montagna marmorea detta la Costa ove già sono aperte non meno di otto cave, parte di bardiglio e parte di marmo bianco situata a Seravezza presso il palazzo Mediceo oggi proprietà comunale, a confine della via Provinciale di marina, e distante due miglia toscane circa pari a chilometri 3 e m.i 306, dalla stazione ferroviaria di Querceta via Tosco-Ligure, e 4 miglia circa, pari a chilometri 6 e m.i 612, dalla Marina del Forte dei Marmi.

L'estensione della montagna che si pone in vendita è di circa braccia quadre 567,239 pari a m.i quadrati 193,212 corrispondenti a staia 190 dell'antica misura di Pietrasanta.

Il prezzo sul quale si aprirà l'incanto è di lire 100,000, e il prezzo di liberazione potrà pagarsi dall'aggiudicatario o nell'atto del contratto, o in dieci rate eguali mensili anticipate a partire dal giorno del contratto, senza obbligo di corrispondere alcun frutto.

Le condizioni, e i patti più speciali della vendita sono descritte nella cartella d'incanto depositata nell'uffizio comunitativo di Seravezza, ed ostensibile a tutti, unitamente alla pianta geometrica della montagna ridetta dalle ore 9 antimeridiane alle 2 pomeridiane di ciascun giorno non festivo.

Per essere ammessi ad offrire all'incanto, occorrerà giustificare di aver depositato nella cassa di questo camarlingo comunitativo la somma di lire 10,000 o in danaro o in biglietti di Banca, o in cartelle al portatore del debito pubblico dello Stato.

L'incanto seguirà coll'estinzione di tre candele almeno.

Il termine utile per migliorare il prezzo di aggiudicazione mediante offerta di un aumento non inferiore al ventesimo è fissato a giorni 15 e scadrà alle 2 pomeridiane precise del giorno 30 gennaio 1866.

Mancando nuove offerte l'aggiudicazione diverrà definitiva e l'aggiudicatario dovrà entro giorni 15 devenire alla stipulazione del contratto.

Le spese per l'asta, contratto, copia autentica da rimanere al comune, registro e quant'altro saranno carico dell'aggiudicatario.

In tutto sarà proceduto a tenore del regolamento sulla contabilità generale dello Stato del 13 dicembre 1863

Seravezza, li 16 dicembre 1865.

Il Sindaco
A. E. Belloni.

2043